

Roma, 8 Settembre 2017

NOR17198

SM

Oggetto: manomissione del cronotachigrafo. Conferma della rilevanza penale della condotta. Sentenza Corte di Cassazione penale.

A quasi un anno di distanza dall'ultima Sentenza in materia, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la rilevanza penale della manomissione del cronotachigrafo, che integra il reato previsto dall'art.437 del c.p (rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro), punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni (da 3 a 10 anni quando dal fatto derivi un disastro o un infortunio); oltre, naturalmente, alle sanzioni amministrative stabilite, nello specifico, dall'art. 179 del c.d.s nei confronti dell'autista e dell'impresa che ha messo in circolazione il mezzo.

In particolare, la Sentenza n. 34107 del 12 Luglio u.s ha ritenuto penalmente responsabile l'imputato che, alla guida del camion, *"ometteva di collocare, alterandolo fraudolentemente il funzionamento tramite un attrezzo rudimentale composto da un'asta ed una potente calamita, il cronotachigrafo collocato sull'autotreno..."*.

Questa Sentenza segue quella del 9 Novembre 2016 (commentata con la circolare Confrtrasporto NOR16266 del 2 Dicembre 2016), con la quale la 1 Sez. penale aveva condannato per lo stesso reato l'amministratore delegato di una società di trasporto che, da quanto era emerso nel corso delle indagini, aveva imposto agli autisti di alterare il funzionamento del tachigrafo tramite l'utilizzo di calamite.

Il testo della Sentenza è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

